

Registro n. _____

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO
SCRITTURA PRIVATA**

OGGETTO: CONCESSIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE DEL BOOKSHOP, DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING, DEL SERVIZIO EDITORIALE E DEL SERVIZIO BAR – MERCHANDISING, DEL SERVIZIO EDITORIALE E DEL SERVIZIO BAR – CAFFETTERIA PRESSO LE SEDI MUSEALI CIVICHE.

C.I.G. n. 8153688C2F

Tra i signori:

➤ FRANZOSO FEDERICA, nata ad Adria (RO) il 31/06/1967, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Cultura, Turismo Musei e Biblioteche del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).

➤ _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ della ditta _____, con sede a _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale con la _____, mandante, avente sede a _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, al numero _____, costituito in data _____ rep. Notaio dott. _____, in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: _____; c.f. della mandante: _____);

Si premette:

- che con determinazione n. 2021/81/0014 del 20 gennaio 2021 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata aggiudicata la concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la gestione del bookshop, del servizio di merchandising, del servizio editoriale e del servizio bar – caffetteria presso le sedi museali civiche al costituendo R.T.I. composto dalla ditta "Skirà Editore s.p.a.", con sede in Via Torino n. 61, Milano, Partita I.V.A. 11282450151(Capogruppo), e dalla Cooperativa Sociale "Percorso Vita", con sede in Via Varmo n. 6, Padova, Partita I.V.A. 04694740285, (Mandante),
- con determinazione n. 202/81/0069 del 25 febbraio 2021 è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dal costituendo Raggruppamento Temporaneo d'impresa con mandatario Skira editore S.p.A. e mandante Cooperativa Sociale Percorso Vitae quindi l'aggiudicazione è divenuta efficace,
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara nel sito Padovanet del Comune del Padova;
- con determina nr. 2020/81/..... del si è provveduto ad approvare lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- le polizze di garanzia;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Concessione, canone e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida al Concessionario il contratto del servizio di cui all'oggetto, e, più precisamente:

- **Servizio Gestione Bookshop:** il servizio consiste nella miglior gestione del Bookshop del Museo Eremitani e degli altri punti vendita di Palazzo della Ragione (di nuova istituzione) e Casa del Petrarca od altre sedi in occasione di mostre temporanee ed eventi. La vendita di Prodotti di Merchandising e pubblicazioni scientifiche e culturali risponde all'esigenza di offrire ai visitatori ulteriori strumenti di conoscenza dei beni oggetto delle collezioni ospitate presso il Museo, ivi compresa la Cappella degli Scrovegni e oggetti di mostre temporanee, della storia, dell'arte, della natura e dell'ambiente del territorio Padovano e Veneto.

- **Servizio di Merchandising:** il servizio consiste nella ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione, anche tramite internet, dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari sulla base delle specifiche di volta in volta concordate con il Comune e previa approvazione dello stesso. La disponibilità dei Prodotti Ufficiali e dei Prodotti Secondari ha lo scopo di proporre al visitatore un'ampia gamma di oggetti evocativi dell'esperienza della visita al Museo, differenziati per tipologia di utenti (scolaresche, turisti, etc.), idonei a rafforzare la diffusione dei Marchi, l'immagine dei Musei, e delle sue collezioni e del progetto Padova Urbs picta;

- **Servizio Editoriale:** il servizio consiste nella progettazione e pianificazione editoriale, editing, ideazione, realizzazione della veste editoriale e del progetto grafico, promozione e commercializzazione di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l'infanzia relative alle collezioni, alle mostre ed alle attività dei Musei, con l'attribuzione per la durata della Concessione e per tutti i paesi del mondo, dei correlati diritti d'autore di edizione, pubblicazione, riproduzione e traduzione e commercializzazione limitatamente ai diritti di titolarità o nella disponibilità del Comune. S

- **Servizio di Bar – Caffetteria:** il servizio consiste nella somministrazione e vendita al banco di generi di caffetteria e di piccola gastronomia esclusivamente a beneficio dei visitatori del Museo presso la sede del Museo Eremitani. L'attività di somministrazione non dovrà prevedere all'interno la produzione di pasti espressi ma solo la loro eventuale rigenerazione, garantendo qualità e varietà dei prodotti, per un importo complessivo di € (in lettere euro) (€ annui) al netto di I.V.A., inclusi € per oneri della sicurezza derivanti da interferenza, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con il concessionario.

ARTICOLO 3 – Durata del servizio – rinnovo e proroga - penali.

Il servizio ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. Il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto ai medesimi patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la Concessione, alle medesime condizioni, e con la richiesta del medesimo canone concessorio che sarà oggetto del contratto con il concessionario, per una durata pari a 24 mesi, con la corresponsione, da parte del Concessionario, delle imposte e contributi di legge. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Le penali per eventuale ritardo nell'esecuzione o inadempimento inserite nel Capitolato, allegato al presente contratto, vengono di seguito riportate:

- (a) mancata osservanza, da parte anche di una sola delle persone impiegate dal Concessionario per l'esecuzione dei Servizi, dell'obbligo di indossare le divise di lavoro e/o supporti identificativi €100,00 (cento/00) al giorno per ogni infrazione rilevata,
- (b) violazioni relative all'utilizzo di impianti, attrezzature, arredi, materiali per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal Capitolato: penale pari ad € 300,00 (trecento/00) al giorno per il numero di giorni impiegati al ripristino o alla sostituzione del bene danneggiato, salvo il maggior danno materiale subito dal bene stesso,
- (c) interruzione dell'attività del Bookshop e/o chiusura anticipata e/o mancata apertura o apertura ritardata: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al giorno per ogni giorno di interruzione fino al completo ripristino della funzionalità del Servizio; in tal caso, in particolare, il maggior danno consiste anche nella mancata vendita,
- (d) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei visitatori e non conforme agli standard del servizio del Museo, quali a titolo di esempio, espletamento delle attività in modo non decoroso, non cortese e sollecito e comunque lesivo dell'immagine dell'istituzione: € 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio,
- (e) mancata osservanza delle norme di sicurezza: € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione,
- (f) mancata sostituzione di un addetto assente e previsto nell'elenco del personale in servizio: € 1.000,00 (mille/00) moltiplicata per il numero degli addetti eventualmente assenti e per ogni giornata di assenza,
- (g) ritardo nella trasmissione del resoconto sugli incassi dei Servizi € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo,
- (h) ritardo nell'aggiornamento del Piano Editoriale: € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo,
- (i) ritardo nell'aggiornamento annuale del Piano promozionale € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo,
- (j) ritardo nella presentazione della relazione semestrale di cui all'art. 13.6. del Capitolato € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo,
- (k) ritardo nello sgombero dei locali destinati all'esecuzione dei Servizi in qualunque caso di cessazione dell'efficacia della Concessione: € 500,00 (cinquecento/00) al giorno.

Ogni singolo inadempimento verrà comunicato al Referente mediante PEC. Il Concessionario potrà replicare alle contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, oltre alle penali di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa delle inadempienze imputabili al Concessionario.

ARTICOLO 4 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori del Concessionario,
- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta,
- impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Concessionario uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dal concessionario subentrante per l'esecuzione del servizio,
- fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nella presente concessione, con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori del concessionario uscente.
Sono a carico del Concessionario per tutta la durata della Concessione, tra l'altro, i seguenti oneri con i relativi costi:
- eventuali nuovi arredi e allestimenti alternativi a quelli esistenti nei Musei in conformità al progetto presentato con l'Offerta Tecnica e approvati dal Comune,
- allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze presenti e future necessarie allo svolgimento dei Servizi (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.),
- gli adempimenti previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi per lo svolgimento dei Servizi anche con riguardo al personale impiegato,
- la regolamentazione dell'entrata e uscita del personale e dei fornitori previo accordo con il Comune,
- il mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, di impianti, attrezzature, arredi, compresi quelli di proprietà del Comune, e in generale dei beni e degli strumenti necessari per l'esecuzione dei Servizi,
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei beni e arredi destinati all'esecuzione dei Servizi, anche in occasione del verificarsi di eventi imprevisti,
- l'assunzione integrale di costi per imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione dei Servizi,
- il rispetto della normativa ambientale, anche in materia di deposito e smaltimento rifiuti,
- l'assunzione di ogni onere relativo ad imposte, diritti, tasse o tributi in relazione ad ogni aspetto inerente allo svolgimento dei Servizi,
- l'assunzione integrale dei costi relativi a riparazioni o ripristini per danneggiamenti intervenuti dopo l'inizio dell'esecuzione nei locali destinati alla prestazione dei Servizi,

- l'adozione di misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione dei Servizi,
- l'adozione di misure e procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente e aggiornamento delle stesse in caso di modifiche normative,
- l'approntamento delle misure necessarie ed opportune a prevenire ed evitare incidenti e danni alle persone, alle collezioni e alle strutture museali durante l'esecuzione dei Servizi;
- il mantenimento inalterato della struttura degli immobili e dell'allestimento concordato dei locali che ospitano i Servizi o altri punti vendita, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune,
- la responsabilità per ogni danno, sottrazione, alterazione subita dai beni presenti nei locali in cui si svolgono i Servizi, ad eccezione del deterioramento determinato dalla normale usura.
- Il concessionario si impegna a realizzare le attività riportate nell'offerta tecnica, allegata al presente atto.

ARTICOLO 5 - Obblighi a carico della Stazione Appaltante.

E' a carico della Stazione Appaltante la messa a disposizione dei locali sedi dei servizi, ed in particolare:

GESTIONE DEI BOOKSHOP

Luoghi di esecuzione dei Servizi sono: la sede del Museo Eremitani, la sede della Biglietteria di Palazzo della Ragione (di nuova istituzione), la sede di Casa del Petrarca, negli spazi concessi in uso come identificati nelle piantine allegate al Capitolato (**Allegati n.1, 2, 3**), oltre ad eventuali altri spazi presso punti vendita temporanei.

GESTIONE DEL SERVIZIO BAR – CAFFETTERIA

Luogo di esecuzione del Servizio è il Museo Eremitani (nei locali concessi in uso indicati nella piantina allegata al capitolato (**Allegato n. 4**).

Il Bookshop e il Bar-Caffetteria saranno consegnati provvisti di impiantistica di base, finiture architettoniche e arredi come attualmente disponibili. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento espositivo ed organizzativo della merce in vendita ed alla relativa promozione, oltre alla manutenzione dei locali; l'arredamento esistente - qualora non utilizzato - dovrà essere smaltito a carico del Concessionario previo invio dell'elenco dei beni da smaltire per lo scarico inventario del Comune.

Eventuali nuovi arredi, supporti e impianti aggiuntivi rispetto a quelli forniti dal Comune dovranno essere realizzati secondo progetti e specifiche tecniche previamente approvati dal Comune.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione del concessionario anche i seguenti locali:

- Museo Eremitani disponibilità per il Bookshop degli stessi servizi igienici del museo; disponibilità di tre servizi igienici e uno spogliatoio ad uso del Bar- Caffetteria;
- Palazzo della Ragione: disponibilità di due servizi igienici della sede monumentale;
- Casa del Petrarca: disponibilità di un servizio igienico per il personale.

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

Il Concessionario s'impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da

parte del Concessionario, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute incamerando la cauzione definitiva.

Qualora risultassero inadempienze verso gli istituti assicurativi e previdenziali, l'Amministrazione si riserverà di trattenere i debiti verso i suddetti istituti dalla cauzione definitiva.

Il Concessionario non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

ARTICOLO 7 – Modalità di corresponsione del canone annuo.

Il Concessionario è tenuto al pagamento di canoni annui a favore del Comune negli importi risultanti dall'Offerta Economica presentata nella Procedura e così articolati:

➤ canone annuo fisso:

➤ quota percentuale del fatturato annuo per gestione dei Servizi: 5% sul fatturato annuo;

Per fatturato annuo si intende il fatturato di vendita conseguito dal Concessionario al netto di eventuale imposta sul valore aggiunto. I costi per il personale individuato per l'esecuzione dei Servizi sono integralmente a carico del Concessionario.

Il pagamento da parte del Concessionario degli importi di cui sopra viene effettuato con separati bonifici bancari su conto corrente intestato al Comune indicando la relativa causale come segue:

➤ canone annuo fisso: bonifico in due rate con causale "Quota Fissa Canone Gestione Servizi di Bookshop e Caffetteria" da versare rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre dell'anno solare in corso;

➤ quota percentuale del 5% annuo del fatturato netto per la gestione dei Servizi: bonifico bancario con causale "Quota Percentuale Gestione Servizi Bookshop e Caffetteria" da versare in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo all'anno di riferimento. A tal fine il Concessionario trasmette al Referente per il Comune puntuale resoconto sugli incassi dei servizi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del fatturato.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni rispetto ai termini indicati nell'art.4.3. saranno computati gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 231/2002 s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni superiore a 15 giorni, il Comune potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 8 - Obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario ha indicato i seguenti conti corrente bancario dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca / la Società Poste Italiane

S.p.a.,

il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor nato a codice fiscale

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice identificativo di gara) è 8153688C2F

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è KDDKGC

ARTICOLO 9 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € _____ mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale _____

(oppure) con bonifico bancario _____

(oppure) con assegno circolare _____

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale _____

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. _____ rilasciata dall'intermediario finanziario _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.

Il Concessionario s'impegna a trasmettere all'Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. ____ della Società di Assicurazioni _____, che dovrà assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) nonché con un massimale per sinistro di € 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro per anno.

Dovranno altresì essere inserite le ulteriori estensioni a copertura di atti vandalici, eventi atmosferici, infortuni, furti, esplosioni, allagamenti, manomissioni, vandalismi etc) con massimale annuo almeno pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

Il Concessionario dovrà, altresì, presentare polizza assicurativa avente ad oggetto la mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali cui il Concessionario è tenuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi. Tale polizza dovrà avere efficacia per l'intera durata della Concessione e fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione, nonché Polizza R.C.O.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal Comune.

Non sono ammesse esclusioni di rischi, ad eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione.

della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente

intervenuta per qualsiasi motivo), integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.Lgs. 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Il Concessionario si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.Lgs. 159/2011.

Il Concessionario s'impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario s'impegna, altresì, ad inserire negli eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Il Concessionario si impegna a non stipulare subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del Concessionario porterà alla risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e ditta aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 17 – Recesso.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni.

ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.